

23) ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.

Nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Organismi di mediazione hanno rallentato, ma non arrestato lo svolgimento delle loro attività.

L'art. 83 del D.L. n. 18/2020¹ ha disposto la sospensione dei termini procedurali – compreso quello di tre mesi per la durata massima di svolgimento - fino al 15 aprile 2020 dei soli **procedimenti di mediazione obbligatoria** di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010² introdotti entro il 9 marzo u.s.

Le medesime disposizioni possono essere, inoltre, applicate alle mediazioni introdotte su invito del giudice, trattandosi di procedimenti obbligatori per le parti.

Il decreto, pertanto, non ha imposto limitazioni alla possibilità di instaurare nuovi procedimenti di mediazione dopo il 9 marzo 2020.

Il Consiglio Nazionale Forense, in tale ottica, ha pubblicato, in data 17 marzo 2020, le **linee guida per gli Organismi di mediazione forense nell'ambito delle misure di contenimento e contrasto del COVID-19 in seguito all'adozione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18**³.

In esse è previsto che, per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano utilizzate in via esclusiva le **modalità telematiche** di svolgimento degli incontri, ove già previste dal Regolamento dell'Organismo (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010), mentre ove ciò non fosse possibile, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare assembramenti, per garantire il rispetto della distanza minima di un metro tra i partecipanti alla mediazione e la sanificazione degli ambienti.

Il CNF ha, altresì, fornito direttive sulla gestione dei procedimenti di nuova iscrizione e di quelli pendenti.

¹ Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf

² Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28: www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/201436/D.LGS.+n.28-2010

³www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Indicazioni+operative+per+gli+Organismi+di+mediazione+forense+%2816-3-2020%29.pdf/a0a4feec-4d89-46d4-96f2-a98b7988e401

Per quanto concerne i **nuovi procedimenti**, relativi sia alle ipotesi di **mediazione obbligatoria** che di **mediazione volontaria**, devono essere:

- garantire le presentazioni delle istanze di mediazione;
- comunicare alle altre parti le domande pervenute ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 28/2010, in quanto il D.L. n. 18/2020 non ha sospeso in generale i termini di prescrizione o decadenza dei diritti;
- effettuate le designazioni dei mediatori e fissati i primi incontri tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Per i **procedimenti di mediazione volontaria già iscritti** (non ricompresi tra quelli disciplinati dall'art. 83 del D.L. 18/2020), invece, occorrerà proporre alle parti la conversione del procedimento pendente in un procedimento a distanza ove possibile e manifestare, in ogni caso, la disponibilità a disporre rinvii ad una data successiva al 3 aprile o alle date che saranno previste come termine finale per le misure di contenimento del contagio.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito